

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

Realizzazione impianto fotovoltaico con rifacimento del power
center di Polveriera (Rimini)

CUP: E93D23000290005 – Cod. Gara: G09597 – CIG: B6C365627F

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (di seguito anche Soggetto committente), al fine dell’affidamento dei lavori di cui sopra, intende acquisire una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato e, a tal fine, intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di operatori in possesso dei requisiti di cui al presente avviso interessati a partecipare - nell’ipotesi di attivazione della stessa - ad una procedura negoziata senza bando secondo quanto previsto dalla *Procedura Gestionale di Romagna Acque «cod. PG-AFFI-01»* adottata ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 fatto salvo quanto disposto nel presente avviso e relativi allegati, nonché in tutti gli atti della indicenda procedura per l’affidamento dei lavori di seguito descritti.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire:

entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 26 MAGGIO 2025.

Non saranno tenute in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre detto termine.

Si evidenzia che dopo la scadenza del suddetto termine, il sistema telematico non consente più la presentazione delle manifestazioni di interesse.

ATTENZIONE

Il presente avviso e la relativa indagine di mercato hanno finalità esclusivamente ricognitive del mercato, non costituiscono avvio di procedura di gara e non ingenerano negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura, ove attivata. La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Società, che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento dei lavori con procedura negoziata senza bando o diversa formula procedimentale.

1. SOGGETTO COMMITTENTE: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 - 47122 Forlì, Soggetto committente operante nei settori speciali. Tel. 0543.38411; Fax 0543.38400; sito web www.romagnacque.it; C.F. e P.IVA 00337870406; PEC: gare@pec.romagnacque.it.

2. OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico al servizio del sito di Polveriera (RN).

Il progetto prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico con moduli in silicio monocristallino posizionati a terra mediante l’utilizzo di strutture di sostegno dedicate.

L’impianto sarà del tipo grid connected, atto a garantire un elevato autoconsumo e la massima valorizzazione dell’investimento. Il parallelo all’impianto verrà fatto sul lato di media tensione, nella cabina di trasformazione MT/BT esistente. I moduli fotovoltaici considerati hanno caratteristiche dimensionali standard e la potenza dei moduli è stata posta pari a 550 Wp. È prevista l’installazione di 800 pannelli, collegati a n. 400 ottimizzatori (n. 2 moduli per ogni ottimizzatore), i quali sono a loro volta collegati a n. 4 convertitori CC/CA.

L’impianto avrà una potenza complessiva di picco lato corrente continua pari a 440 kWp.

U

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0004503/2025 del 08/05/2025

Class.: 178 «[ENE-POLVERIERAF] FOTVOLTAICO CAMPO POZZI POLVERIERA RN»

Firmatario: SIMONE MONTALTI

La producibilità specifica (per ciascun kWp) dell'impianto risulta essere di 1.270 kWh/anno. Nel contesto dell'intervento sarà inoltre previsto il rifacimento del power center e la sostituzione dei due trasformatori MT/BT presenti.

L'importo complessivo a base di gara per l'esecuzione dell'opera ammonta ad **€ 957.325,81 (euro novecentocinquantasettemilatrecentoventicinque/81)** oltre ad IVA, di cui € 19.180,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a corpo.

Per la descrizione esaustiva delle opere si rimanda al progetto esecutivo posto a base di gara, che sarà reso disponibile ai soggetti che saranno invitati a presentare offerta.

L'importo sopra indicato comprende i costi della manodopera, comprensivi di spese generali e utili di impresa, stimati in **Euro 202.967,59**, IVA esclusa.

2.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 36/2023.

2.2 CATEGORIE DELLE OPERE

Categoria prevalente:

	Lavorazione	Importo comprensivo di oneri di sicurezza (euro)	Categoria
A	OG 9 (Impianti per la produzione di energia elettrica)	755.015,65	OG9

Categoria scorporabile:

	Lavorazione	Importo comprensivo di oneri di sicurezza (euro)	Categoria
B	OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi)	202.310,16	OS30

Le lavorazioni relative alle categorie SOA a qualificazione obbligatoria sopra indicate sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Le lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG9) e possono essere subappaltate ad impresa/e adeguatamente qualificata/e ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023. In particolare, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile indicata (OS30) possono essere subappaltate integralmente ad impresa/e adeguatamente qualificata/e.

È fatto salvo quanto indicato al par. 3.3.2 (**Attestazione SOA**) del presente avviso.

3. ANTICIPAZIONE

È concessa all'aggiudicatario l'anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125, comma 1 D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, secondo le modalità disposte dallo schema di contratto che sarà reso disponibile ai soggetti che saranno invitati a presentare offerta.

4. LUOGO: Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini, località Polveriera.

5. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI: 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.

6. RESPONSABILE DEL PROGETTO IN FASE DI AGGIUDICAZIONE: Ing. Simone Montalti – presso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 - 47122 Forlì (FC) - tel. 0543/38416 – fax 0543/38417 - e-mail: smontalti@romagnacque.it.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE DI MERCATO

È ammessa la partecipazione alla presente indagine di mercato dei soggetti indicati all'articolo 1, lettere l) ed m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs 36/2023 ed all'articolo 65, D.Lgs. n. 36/2023, **purché in possesso dei requisiti prescritti al par. 7 del presente avviso.**

N.B.: La mancata presentazione, in sede di manifestazione di interesse, delle richieste dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al par. 7 del presente avviso costituisce causa impeditiva per la selezione dell'operatore ai fini dell'invito alla successiva procedura di gara (ove indetta).

È consentita la presentazione delle manifestazioni di interesse soltanto agli operatori che abbiano la sede legale in un Paese dell'Unione Europea o in un paese aderente all'Accordo sugli Appalti Pubblici o ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell'Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento del partecipante.

Salvo quanto previsto nel presente avviso, ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, D.lgs. n. 36/2023.

I consorzi non necessari di cui agli articoli 65, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni oggetto del contratto di appalto tramite i propri consorziati **sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse**, per quali consorziati il consorzio presenta detta manifestazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesser, per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, in sede di domanda di partecipazione deve indicare i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), D.lgs n. 36/2023 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti presenta la manifestazione di interesse a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti ai fini della manifestazione di interesse ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di retisti presenta la manifestazione di interesse a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per il mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare manifestazioni di interesse, domande di partecipazione od offerte per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti ai fini della manifestazione di interesse ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti presenta la

manifestazione di interesse nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto oggetto di affidamento.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) e d), d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 95, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare a procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché dichiara, qualora si presenta in raggruppamento temporaneo con altre imprese, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del d.Lgs. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

È fatto salvo quanto disposto all'articolo 372 comma 4 della d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

8. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

8.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici che presentano la manifestazione di interesse devono essere obbligatoriamente in possesso, pena il rigetto della stessa, dei **requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, d.lgs. n. 36/2023** (secondo la disciplina ivi dettata, fatto salvo quanto previsto nel presente avviso) **nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.**

Il Soggetto committente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94, d.lgs n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95, d.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023 e delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) d.lgs. n. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati allo stesso art. 94, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. E' fatto salvo, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 94, d.lgs. n. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della manifestazione di interesse e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della manifestazione di interesse.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione della manifestazione di interesse e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare al Soggetto committente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, d.lgs n. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui il Soggetto committente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96, comma 12, d.lgs. n. 36/2023).

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) d.lgs. n. 36/2023 rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, d.lgs. n. 36/2023 ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 d.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata al Soggetto committente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 d.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione al Soggetto committente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, il Soggetto committente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95,

d.lgs. n. 36/2023 il Soggetto committente valuta le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 d.lgs n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso il Soggetto committente negli ultimi tre anni.

Possesso di patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili (c.d. "patente a crediti")

Gli operatori economici (singoli, raggruppati/andi, consorziati/andi) che non sono in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III, devono possedere, **PENA IL RIGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, la "patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili" (c.d. "patente a crediti") in corso di validità ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024.

La partecipazione alla procedura non è consentita qualora l'operatore economico avesse un punteggio inferiore ai 15 crediti.

È fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 9 e 10 del presente avviso.

8.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui ai successivi paragrafi 8.2.1 e 8.2.2.

Il Soggetto committente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso del Soggetto committente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.2.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti rispetto a quelle oggetto del contratto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11, d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dal Soggetto committente accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0). Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

a. **Qualificazione SOA**: possesso di adeguata (per categoria e classifica) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata che documenti la qualificazione in categoria/categorie e classifica/che adeguata/te, ai sensi dell'art. 2 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, ai lavori oggetto di esecuzione (cfr. **par. 2.2** del presente avviso).

L'operatore singolo può presentare la manifestazione di interesse qualora sia in possesso del requisito di cui al presente punto a) relativamente alla categoria prevalente (OG9) per l'importo totale dei lavori oggetto di affidamento (Euro 957.325,81) OPPURE qualora sia in possesso del requisito di cui al presente punto a) relativamente alla categoria

prevalente (OG9) e alla categoria scorporabile (OS30) per i singoli importi delle stesse categorie (cfr. par. 2.2 del presente avviso: OG9: 755.015,65 € – OS30: 202.310,16 €).

Il requisito di cui al presente punto a) relativamente alla categoria scorporabile (OS30) non posseduto dall'operatore che presenta la manifestazione di interesse deve da questi essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente (OG9). In tale ipotesi ed in relazione al fatto che **entrambe le categorie scorporate sono a qualificazione obbligatoria, le relative lavorazioni dovranno essere eseguite tramite subappalto da operatori in possesso della relativa qualificazione. In detta ipotesi, l'operatore è tenuto ad esprimere, in sede di manifestazione di interesse, l'impegno a che le relative lavorazioni saranno eseguite tramite subappalto ad operatori in possesso di qualificazione SOA adeguata per categoria/e e classifica/che, senza obbligo di indicare nominativamente i/il subappaltatore/ri (cd. subappalto qualificante o necessario).**

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 2, Allegato, II.12, D.lgs n. 36/2023 (cd. "incremento del quinto).

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 (possesso sistema di qualità aziendale).

Per la comprova dei requisiti l'Ente aggiudicatore procede alla consultazione delle attestazioni SOA di cui al Casellario Informatico.

Ai sensi all'art. 18, comma 21 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico qualificato nella categoria **OG 11** può eseguire i lavori della categoria **OS 30** per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i candidati stabiliti in altri paesi aderenti all'Unione Europea, nonché per quelli stabiliti in altri paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici di cui all'art. 69 del D.Lgs. 36/2023, il requisito di cui al presente paragrafo potrà essere comprovato con documentazione idonea equipollente secondo la normativa del paese di provenienza.

*** **

È fatta salva la facoltà per Romagna Acque di procedere alla verifica dei requisiti di cui al presente paragrafo in ogni momento della procedura. I requisiti saranno in ogni caso verificati in capo all'offerente a favore del quale è disposta la proposta di aggiudicazione.

*** **

In sede di presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico dovrà presentare, utilizzando il Modello P1 "Modello di manifestazione di interesse" e il "DGUE – Documento di Gara Unico Europeo":

- dichiarazione relativa alla sussistenza nei propri confronti dei requisiti di ordine generale di cui al par. 8.1. del presente avviso;
- dichiarazione relativa alla propria iscrizione al Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane e i relativi estremi (par. 8.2 del presente avviso);
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al par. 8.3.

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) devono possedere i requisiti di cui al par. 8 del presente avviso nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Salvo quanto disposto nel presente paragrafo con riferimento alla patente a crediti, la sussistenza dei requisiti di cui al **par. 8.1** deve riguardare:

- ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche il Consorzio stesso);
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **par. 8.1** relativo alla **patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili** (c.d. “**patente a crediti**”) deve essere posseduto dagli operatori raggruppati, raggruppandi, consorziati o consorziandi che non sono in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti rispetto a quelle oggetto dell'appalto (par. 8.2) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i soggetti di cui al presente paragrafo, il requisito di cui al **Par. 8.2.2** (Attestazione SOA) richiesto per l'operatore singolo **deve essere cumulativamente posseduto dal raggruppamento (o Consorzio ordinario) nel suo complesso.**

Gli operatori facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese che intendano assumere categorie di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 e che non siano in possesso di attestazione di qualificazione SOA devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023, a pena di rigetto della manifestazione di interesse.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, comma 2, Allegato, II.12, d.lgs n. 36/2023 (cd. “incremento del quinto”).

Fatto salvo quanto sopra, si segnala sin da ora che, nell'ipotesi di attivazione della procedura di affidamento a seguito dell'esperimento della presente indagine di mercato, sarà richiesto che gli operatori che saranno invitati indichino le quote di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, fermo restando il fatto che ciascun operatore raggruppato/consorziato deve essere adeguatamente qualificato per la parte di lavori che s'impegna ad eseguire secondo quanto di seguito precisato.

Dette quote potranno essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dal requisito di qualificazione di cui al par. 8.2.2 (Attestazione SOA) posseduti dal singolo raggruppato.

È comunque fatta salva la facoltà di modifica di dette quote, previa autorizzazione del Soggetto committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione di cui al par. 8.2.2, posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio ex art. 67 d.lgs. n. 36/2023, i relativi requisiti di cui al par. 8 sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 68, comma 12, del D.lgs. 36/2023.

10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lett. b, c, d, D.lgs. n. 36/2023).

I soggetti di cui all'art. 65, lett. b), c) e d), D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di cui al par. 8 nei termini di seguito indicati.

Fatto salvo quanto previsto nel presente paragrafo con riferimento alla "**patente a crediti**":

- in caso di partecipazione alla procedura di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. n. 36/2023, i **requisiti di cui al par. 8.1** sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
- in caso di partecipazione alla procedura di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, i **requisiti di cui al par. 8.1** sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo alla **patente a crediti** di cui al **par. 8.1** deve essere posseduto:

- dal Consorzio qualora intenda eseguire direttamente prestazioni ricomprese fra le attività contrattuali e che non sia in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
- dalle consorziate indicate come esecutrici qualora deputate ad eseguire direttamente prestazioni ricomprese fra le attività contrattuali e che non siano in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti rispetto a quelle oggetto del contratto (par. 8.2.1)** deve essere posseduto dal Consorzio e gli operatori consorziati indicati come esecutori.

Nel caso di consorzio di cui alle lettere b) e c), d.lgs. n. 36/2023 il **requisito** cui al **par. 8.2.2 lett. a) (Attestazione SOA)** è posseduto dal Consorzio.

Nel caso di consorzio di cui alla lettera d), d.lgs. n. 36/2023:

- qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, senza designare le imprese esecutrici, il **requisito** cui al **par. 8.2.2 lett. a) (Attestazione SOA)** è posseduto dal Consorzio
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate, il requisito cui al **par. 8.2.2 lett. a) (Attestazione SOA)** è posseduto e comprovato da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, d.lgs. n. 36/2023

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. n. 36/2023, **fatto salvo quanto previsto dal presente avviso.**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al ai parr. 8.1 e 8.1.2.

L'operatore ausiliario deve:

- **essere in possesso** dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, d.lgs. n. 36/2023;
- **non avere affidato** incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso il soggetto committente negli ultimi tre anni;
- **essere in possesso** del requisito di cui al par. 8.2.1 dell'avviso di indagine.

L'operatore economico dovrà in ogni caso compilare l'apposito modello (**Modello P3 - Modello di dichiarazione in caso di avvalimento**) ed allegarlo alla manifestazione di interesse.

Qualora venga attivata la procedura negoziata ed in caso di aggiudicazione della stessa, l'operatore ausiliario dovrà sottoscrivere il contratto fra Romagna Acque e l'operatore aggiudicatario garantendo in tal modo la propria solidale responsabilità con l'operatore aggiudicatario, nei confronti di Romagna Acque, in relazione all'esecuzione del contratto.

L'operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico, per ciascun ausiliario, dovrà altresì allegare **in formato digitale con sottoscrizione con firma digitale**:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario;
- 2) dichiarazione integrativa a firma digitale dell'ausiliario nei termini e secondo le modalità di cui al successivo par. 8.2.2 (Modello P1 "Modello di manifestazione di interesse");
- 3) dichiarazione ai sensi dell'art. 104 c. 4 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritta con firma digitale dell'ausiliario e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con cui lo stesso ausiliario attesta di essere in possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, con indicazione degli stessi;
- 4) dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4 lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso l'operatore che presenta la manifestazione di interesse e verso il soggetto committente, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse riferite ai requisiti oggetto del contratto di avvalimento (*Modello P3*);
- 5) copia, firmata digitalmente dall'operatore che presenta la manifestazione di interesse e dall'operatore ausiliario, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, per tutta la durata dell'accordo quadro, nei confronti dell'operatore che presenta la manifestazione di interesse, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie riferite ai requisiti oggetto di avvalimento, che devono essere dettagliatamente descritte. A tal fine il contratto di avvalimento contiene ai sensi dell'art. 104 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della manifestazione di interesse e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, il Soggetto committente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

12. SUBAPPALTO: è ammesso il subappalto; si applica quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

13. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Al fine della partecipazione alla indagine di mercato è richiesta la presentazione di apposita **manifestazione di interesse**, sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentate dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso) e riportante la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA e codice di attività dell'operatore (ove posseduto).

La manifestazione di interesse deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE** la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/> ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:

- Informazioni > accesso area riservata;
- Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- Informazioni > istruzioni e manuali;
- Guida alla presentazione offerta telematica.

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

La manifestazione di interesse (e le dichiarazioni/documentazione allegate) deve essere presentata a Romagna Acque Società delle Fonti esclusivamente nel modo sopradescritto, nel termine perentorio, a pena di irricevibilità, delle

ore 10:00:00 del giorno 26 MAGGIO 2025.

Si evidenzia che dopo la scadenza del suddetto termine, il sistema telematico non consente più la presentazione della manifestazione di interesse.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse in via telematica rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. Si evidenzia che nel momento dell'invio della manifestazione di interesse al Soggetto committente, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della manifestazione.

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione allegata devono essere redatte sui modelli che sono resi disponibili sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna

Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link:
<http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>.

Per quanto attiene alla presentazione della manifestazione di interesse e delle dichiarazioni/documentazione ad essa allegate, è richiesto l'uso della lingua italiana.

La manifestazione di interesse è sottoscritta e presentata:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di operatore economico singolo;
- **(nel caso di Consorzi di cui alle lett. b, c e d dell'art. 65, comma 2, D.lgs. n. 36/2023)** dal legale rappresentante del Consorzio;
- **(nel caso di Raggruppamento temporaneo di operatori/Consorzi Ordinari/GEIE non ancora costituiti)** dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il Raggruppamento/Consorzio/GEIE;
- **(nel caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già formalmente costituiti)** dal legale rappresentante dell'operatore mandatario/Consorzio/GEIE.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che presenta la manifestazione di interesse;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna dei retisti che presenta la manifestazione di interesse.

Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:

a) nel caso in cui la stessa sia sottoscritta da procuratore, **copia della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

c) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.

d) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capofila;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, D.lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.

e) Per le aggregazioni di retisti

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete presenta la manifestazione di interesse;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun operatore aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale operatore, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti.

14. EVENTUALE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI CUI AL PRESENTE AVVISO:

L'invito a partecipare alla successiva procedura negoziata – ove venga attivata - verrà rivolto esclusivamente agli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al par. 8 (spec. 8.1, 8.2 e 8.3), che hanno presentato, nei termini prescritti dal presente avviso, una manifestazione di interesse valida.

Nel caso in cui il numero di operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse sia inferiore a CINQUE, è comunque facoltà di Romagna Acque attivare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, invitando esclusivamente detti operatori (qualora in possesso dei requisiti richiesti).

Saranno in ogni caso invitati alla procedura negoziata – in caso di attivazione della stessa – TUTTI gli **operatori economici** in possesso dei requisiti di cui al par. 8 (spec. 8.1, 8.2 e 8.3) **che hanno presentato manifestazione di interesse valida.**

Sempre in caso di attivazione della procedura negoziata, Romagna Acque si riserva la facoltà:

- di procedere all'invito anche nel caso di un'unica manifestazione di interesse;
- di aggiudicare il contratto anche in caso di unica offerta, purché valida e conveniente.

Si precisa che in caso di attivazione della procedura negoziata, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, **saranno automaticamente escluse dalla gara, le offerte che presentano un ribasso unico complessivo pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata secondo modalità corrispondenti a quelle previste nel **Metodo A**, descritto nell'All. II.2 D.Lgs. 36/2023, in relazione al numero di offerte ammesse.

15. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il Soggetto committente, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento, anche precedentemente all'eventuale avvio della procedura negoziata e su operatori (anche ausiliari) individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità sulla base delle dichiarazioni da essi presentate.

In tale ipotesi, il Soggetto committente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per la comprova dei requisiti il Soggetto committente procede altresì alla consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023. I restanti documenti a comprova dei requisiti dichiarati dovranno essere prodotti dagli operatori economici nei termini che verranno indicati dal Soggetto committente.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Romagna Acque procederà all'esclusione dell'operatore economico ed alla segnalazione all'Autorità anticorruzione, oltre che alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria quando il fatto riscontrato integri gli estremi di reato.

16. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Soggetto committente e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e sono accessibili nell'area Personale Sottosezione Servizi – Comunicazioni.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avvengono presso la Piattaforma.

Gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno avere cura, all'atto della registrazione sul portale appalti di Romagna Acque, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica sia nel campo "E-mail" che nel campo "PEC" della pagina di registrazione iniziale.

Gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati ex art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) D.lgs. n. 36/2023 eleggono domicilio digitale presso il designato mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente indagine di mercato e dell'eventuale procedura di affidamento che ne potrebbe discendere.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c), d) ed e) D.lgs. n. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore candidato/offerdente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

17. CHIARIMENTI

Chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti>) **entro 5 giorni** prima della scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. nella sezione "Comunicazioni della stazione Appaltante". Si invitano a tal proposito gli operatori interessati a visionare costantemente tale Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

18. SOCCORSO PROCEDIMENTALE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente indagine di mercato - al pari della successiva procedura negoziata senza bando ove indetta - trova applicazione quanto disposto dall'art. 101 d.lgs. n. 36/2023.

19. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'operatore economico, con l'invio della manifestazione di interesse, dichiara di essere informato dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e, per quanto applicabile, del codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori di Romagna Acque soc. Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibili nel sito Internet al link: <https://societatrasparente.romagnacque.it/amm-trasparente/modello-organizzativo-231-01>) e che, qualora si dia corso alla procedura negoziata e in caso di aggiudicazione, l'esecuzione delle prestazioni avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; prende atto che, in caso di violazione di queste ultime, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Sistema disciplinare, ivi inclusa la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ex art. 1456 c.c. e fatto in ogni caso salvo il diritto della Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

20. CLAUSOLE SOCIALI E MECCANISMI PREMIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Si evidenzia che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico invitato a presentare offerta dovrà, quale requisito necessario per l'offerta:

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

21. APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Alla successiva procedura ove indetta si applicano, nei limiti e per quanto espressamente indicato negli atti ed elaborati posti a base della procedura di gara che saranno messi a disposizione in sede di invito ai soggetti positivamente qualificati, i Criteri Ambientali Minimi per:

- Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022)

Come indicato al paragrafo 1.1 del sopracitato decreto, trattandosi di interventi edilizi che non riguardano interi edifici, le disposizioni si applicano limitatamente ai capitoli 2.5 "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e 2.6 "Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo "Romagna Acque" o la "Società") informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- il Titolare del trattamento è Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Forlì, 47122, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento dell'indagine di mercato e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
 - a) adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società a capitale completamente pubblico *in house*, in controllo analogo congiunto;
- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico citato del quale il candidato è parte.
- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.
- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall'Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.
- Il Regolamento GDPR riconosce l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili: nello specifico con la presentazione della domanda il candidato autorizza espressamente il trattamento dei dati; gli ordinari diritti sanciti dal regolamento trovano limitazione dettati dalle normative specifiche su appalti e trasparenza.

I diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, Forlì – 47122; mail@romagnacque.it | PEC mail@pec.romagnacque.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

**IL RESPONSABILE DI PROGETTO
IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
(Ing. Simone Montalti)**